

del 9 AGO. 2016

Oggetto: Tribunale di Cagliari: Casa di Cura Privata Polispecialistica Sant'Elena Spa c/Azienda ASL 8 di Cagliari - Registrazione sentenza n. 241/2010

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO che è stato notificato a questa Amministrazione l'atto di citazione promosso, nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, dalla Casa di Cura Privata Polispecialistica Sant'Elena tendente ad ottenere il pagamento delle prestazioni specialistiche ed ospedaliere di assistenza sanitaria effettuate dalla stessa, in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, nel corso dell'anno 1998, per un importo complessivo pari ad € 2.606.206,52=;
- VISTA la documentazione presente agli atti questa Azienda, avverso la predetta citazione, si è costituita in giudizio col ministero congiunto degli avvocati Giuseppe Macciotta e M.Rosaria Russo Valentini ai quali ha conferito mandato con deliberazione n. 1279 del 06.12.2007;
- CHE il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 241/2010, ha respinto tutte le domande proposte dalla ricorrente Casa di Cura, negando il diritto della stessa a conseguire un'indennità per l'attività sanitaria asseritamente svolta in favore degli assistiti dal SSN in quanto resa in mancanza della necessaria convenzione concessoria;
- CHE la ricorrente con la succitata sentenza è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della Azienda ASL 8 liquidate in complessivi € 8.500,00=;
- ATTESO che la Società Equitalia Spa ha notificato la cartella per il pagamento dell'imposta di registro, iscritta a ruolo, della sentenza di cui sopra, per un importo pari ad € 159,04= ed il cui onere ricade interamente sulla Casa di Cura Sant'Elena, parte soccombente nel giudizio in esame e che, nonostante reiterati inviti, non ha provveduto a detto pagamento;
- RITIENE alla luce di quanto sopra esposto, di liquidare detto importo in favore della Società Equitalia Centro spa - Prov. CA, con contestuale richiesta di rimborso dei suddetti importi da parte della Casa di Cura Privata Polispecialistica Sant'Elena;
- CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore della Società Equitalia Centro spa Prov. CA - RAV - Agente RIS - l'importo di € 159,04= a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 241/2010, resa dal Tribunale di Cagliari a definizione della causa promossa dalla Casa di Cura Privata Polispecialistica Sant'Elena nei confronti di questa ASL, con contestuale richiesta di rimborso di detta somma da parte della ricorrente che, nel caso di specie, ha l'onere di pagare detta imposta in quanto parte soccombente;
- di pagare detto importo a c.c. postale intestato a Equitalia Centro SPA - PROV. CA - RAV - Agente RIS che si allega alla presente determina;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce: "altre sopravvenienze passive", codice conto 0802020701;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti